

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL TAVOLO ZONALE

DELIBERAZIONE N. 16 IN DATA 22/07/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON IL DISTRETTO ASL N. 2 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI.

La presente deliberazione è composta da n. 2 pagine e n. 1 allegato.

L'anno DUEMILACINQUE addi VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 15.00 nella sala delle Adunanze

Con atto formale del Sindaco del Comune di Gussago in qualità di Comune capozona del distretto n. 2 Brescia Ovest vennero convocati, a seduta, i componenti del Tavolo zonale per la predisposizione e la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di zona ai sensi della Legge 328/2000.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Gussago	X	
Comune di Cellatica	X	
Comune di Rodendo Saiano	X	
Comune di Ome	X	
Comune di Castegnato	X	
Comune di Castel Mella	X	
Comune di Roncadelle	X	
Comune di Travagliato	X	
Comune di Torbole Casaglia	X	
Comune di Ospitaletto	X	
Comune di Berlingo	X	

Assistono alla seduta del Tavolo zonale i componenti dell'ufficio Tecnico di piano:

COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE
Dott.ssa Anna Finazzi	X	
Dott.ssa Marisa Vivenzi		X
Dott. Armando Sciatti	X	
Ass.Soc. Silvia Della Valle		X
Ass.Soc. Lara Ancelotti		X

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco del Comune di Gussago assume la presidenza ai sensi dell'art. 8.1 dell'accordo di programma e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto, sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 16 IN DATA 22/07/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON IL DISTRETTO ASL N. 2 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI.

### IL TAVOLO ZONALE

Richiamata la Legge 328/2000 che prevede, per la realizzazione della politica sociale a livello di zona, la stesura di un Piano di Zona contenente gli interventi da attuare a livello di ambito e le risorse da destinare alla realizzazione degli stessi;

Visti i verbali del Tavolo di Zona relativi alla seduta del 06/09/2002 n. 1/2002 nella quale è stato approvato il Piano di Zona del Distretto 2 e alla seduta dell'11.10.2002 n. 2/2002 nella quale il Piano di Zona è stato adottato in via definitiva mediante Accordo di Programma;

Vista la deliberazione del Tavolo zonale n. 2 del 24 gennaio 2005 di approvazione del piano delle risorse 2005 e proroga dell'accordo di programma per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di zona del distretto n. 2 Brescia Ovest;

Dato atto della decisione contenuta nel Piano di zona di gestire direttamente il servizio di tutela minori a decorrere dall'anno 2005;

Preso atto della deliberazione n. 3 del 24/01/2005 che approvava un protocollo d'intesa per la gestione del servizio tutela minori in affiancamento tra ASL e Comuni del distretto n. 2 per il primo semestre del 2005;

Esaminato lo schema di protocollo per la gestione diretta da parte dei Comuni con decorrenza 1 luglio 2005;

Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente del Tavolo zonale pone in votazione il punto all'Ordine del giorno:

presenti: n. 11

favorevoli: n. 11

astenuti: n. 0

contrari: n. 0

### DELIBERA

1. Di approvare il protocollo d'intesa tra ASL e Comuni del distretto n. 2 Brescia ovest per la gestione del servizio tutela minori allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco di Gussago  


Il Responsabile  
dell'Ufficio Tecnico di Piano  
Dott.ssa Anna Finazzi



**AZIENDA SANITARIA LOCALE  
DI BRESCIA**

**CONVENZIONE TRA I COMUNI E LA ASL DI BRESCIA**

**GESTIONE DELEGATA DELLE FUNZIONI  
RELATIVE ALLA TUTELA DI MINORI INTERESSATI  
DA PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA**

## AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA

### CONFERIMENTO DI DELEGA DA PARTE DEL COMUNE DI GUSSAGO DEL D.S.S.B. N. 2 ALLA A.S.L. DI BRESCIA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DI MINORI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA

#### **Preso atto:**

- di quanto disposto dai decreti legislativi n. 502 e 517 in materia di riordino del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare modo di quanto indicato all'art. 3 del D.l.vo n. 502/92 in ordine alle attribuzioni di competenza in tema di gestione dei servizi socio-assistenziali, laddove si sancisce che "l'unità sanitaria locale (oggi azienda sanitaria locale, ndr) può assumere la gestione di attività o servizi socio assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale e con specifica contabilizzazione;
- delle indicazioni contenute nella legge regionale n. 31/97, in merito all'ordinamento istituzionale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e alla disciplina dei rapporti tra le ASL e gli EELL, ed in particolare:
  - che ai sensi dell'art. 1 - comma 6, della l.r. 31/97 "la Regione individua nella gestione integrata la forma ritenuta idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività socio-assistenziali di competenza degli enti locali. La gestione integrata è attuata attraverso la delega di funzioni socio-assistenziali degli Enti locali, cui restano a carico gli oneri relativi, alla Aziende Sanitarie prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni ed integrazioni....."
  - che ai sensi dell'art. 2 della l.r. 31/97 sono assegnate alle A.S.L., tra l'altro le seguenti funzioni:
    - la predisposizione degli atti di programmazione, integrazione e coordinamento in ambito socio-assistenziale per l'intera zona di competenza (comma 6, lettera a)
    - la gestione delle attività socio-assistenziali delegate dal Comuni, assicurando che queste non gravino sul fondo sanitario regionale (comma 6, lettera e)
  - che ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 31/97 "I rapporti tra le A.S.L. e i Comuni sono regolati da convenzioni Stipulate sulla base di direttive di carattere vincolativo deliberate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare".
  - Che ai sensi dell'art 2 - comma 9 della l.r. 31/97 "le convenzioni di cui al precedente comma 8 stabiliscono:
    1. La natura dei compiti e delle funzioni delegate alla A.S.L., nonché la quantità e la qualità dei servizi e delle prestazioni che l'A.S.L. deve assicurare;
    2. L'entità delle risorse finanziarie attribuite all'ASL dagli Enti deleganti a copertura di tutti i costi diretti ed indiretti discendenti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni delegate.

- delle indicazioni contenute nella legge regionale n. 1/2000 art.4 comma 49
- delle indicazioni contenute nella legge n. 328/2000
- delle disposizioni organizzative adottate dalla ASL di Brescia;

**Ritenuto** che l'esercizio dei compiti e delle funzioni delegate deve essere svolto nel rispetto dei principi della normativa nazionale e regionale vigente nonché degli indirizzi contenuti nel Piano Socio-Sanitario Regionale

**Assunto** che le parti riconoscono nell'istituto della delega di funzione alla ASL la formula che meglio risponde alle proprie esigenze organizzative, tecniche ed economiche;

Tutto ciò premesso

TRA

il Signor Bruno Marchiana nella sua qualità di Sindaco del Comune di Gussago, a nome del Comune rappresentato,

E

il Dott. Carmelo Scarcella nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Brescia con sede a Brescia, Viale Duca degli Abruzzi n° 15

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO INDICATO

### **Art. 1 - Oggetto della delega**

Nel contesto della presente convenzione, si definisce Ente Delegante il Comune di Gussago, che - sottoscrivendo gli impegni annotati in atto - conferisce la gestione delle funzioni socio assistenziali di seguito indicate. L'ASL - nell'accogliere la gestione della funzione - assume la veste di ente delegato all'esercizio delle attività, senza acquisirne la titolarità, come meglio specificato ai successivi articoli n. 2, 3, 4.

Oggetto della delega è la gestione delle seguenti attività:

#### TUTELA DEI MINORI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA

erogate per il tramite di apposite équipe specializzate, nelle forme e con le modalità descritte nella documentazione allegata alla presente.

La delega alla gestione è conferita dall'Ente Delegante all'ASL, che opera con l'unico scopo di assicurare il migliore assolvimento dell'integrazione dei compiti istituzionali attribuiti all'Ente Locale e all'ASL, sulla base della normativa e delle disposizioni vigenti.

## **Art. 2 - Finalità del procedimento di delega della gestione**

1. La delega di funzione è conferita dall'Ente Delegante alla ASL allo scopo di favorire l'esercizio di quelle attività socio-assistenziali che per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative possono essere svolte più efficacemente se integrate con le attività socio sanitarie integrate di competenza dell'ASL,;
2. La delega di funzione, inoltre, può essere conferita anche nei casi in cui il singolo Comune - pur avendo la possibilità di erogare autonomamente le attività specificate nell'art. 1 intenda cogliere le economie di gestione e i vantaggi tecnico-qualitativi che derivano da una gestione su base associativa, affidata ad équipe dedicate alla funzione con modalità specialistiche.
3. La delega di funzione, quindi è finalizzata all'obiettivo di favorire il raggiungimento di economie gestionali e di sviluppare interventi di adeguato livello tecnico - qualitativo a favore del cittadino utente. Tale obiettivo assume preminenza nei settori in cui l'azione del singolo Ente Locale incontra impedimenti o difficoltà ad assicurare il migliore assolvimento delle funzioni di competenza.
4. La delega di funzione, inoltre, è considerata dalle parti quale importante strumento per la realizzazione della rete socio assistenziale del territorio, considerata quale sistema integrato e favorisce l'integrazione socio sanitaria con i servizi gestiti direttamente dall'ASL nei rispettivi Settori (anziani, disabili, minori).

## **Art. 3 - Titolarità della funzione ed esercizio della gestione**

1. Attraverso l'istituto della delega, l'Ente Delegante conferisce all'ASL i mezzi occorrenti per l'esercizio delle attività necessarie alla realizzazione operativa delle suddette attività.
2. L'ASL, sulla base di tale delega, opera in nome e per conto dell'Ente Delegante, con le modalità operative concordate e descritte nella documentazione tecnica allegata. Tale documentazione riporta le modalità di ammissione dell'utenza ai servizi e alle prestazioni, i regolamenti di funzionamento dei servizi e i costi di gestione dei medesimi.
3. In virtù delle deleghe acquisite, inoltre, la ASL è anche autorizzata a negoziare e a stipulare con i terzi, contratti finalizzati alla realizzazione delle funzioni attribuite.
4. In ogni caso, i costi di gestione dei servizi socio assistenziali sono a carico degli enti deleganti e vengono dettagliati dalla ASL in appositi piani finanziari preventivi di esercizio, denominati "Preventivi di gestione". Le citate documentazioni sono allegate alla presente convenzione e ne costituiscono parte integrante.
5. L'ASL svolge le funzioni per le quali ha ricevuto delega utilizzando le necessarie risorse di personale, tecniche, logistiche e finanziarie, coordinandone le attività attraverso il dipartimento ASSI. Nell'esercizio della delega di funzione, l'ASL opera secondo principi di autonomia gestionale.
6. L'ASL è tenuta alla comunicazione dei risultati tecnici conseguiti e alla rendicontazione dei risultati economico-finanziari, come precisato nei successivi articoli.

#### Art. 4 - Modalità di conferimento della delega

1. La delega alla gestione delle funzioni individuate all'art. 1 viene conferita col presente atto, sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti.
2. il Signor Bruno Marchina nella sua qualità di Sindaco del Comune di Gussago, a nome del Comune rappresentato, come da delibera della Giunta Comunale n. .... del ....., ai sensi dell'art. 2 della l.r. 31/97 e del comma 49 dell'art. 4 della l.r. 1/2001 stipula con l'Azienda Sanitaria Locale di Brescia la presente convenzione di delega della gestione delle attività socio-assistenziali di propria competenza per le attività di **tutela di minori interessati da provvedimenti della Magistratura**. Tale atto, oltre a recepire i contenuti dell'intesa, riporta l'annotazione degli impegni finanziari che scaturiscono dalla delega in oggetto

#### Art.5 - Durata della delega

- 1) La delega di gestione ha durata semestrale. Essa ha decorrenza a partire dall' 01.01.2005 e terminerà il 30.06.2005. Il preventivo finanziario di gestione connesso alla delega della funzione è stato calcolato per quota capitaria ed è il seguente:  
1° semestre 2006: Euro 5.733,00;

#### Art. 6 - Periodo di avviamento operativo

1. La ASL assicura la continuità operativa dei servizi già in delega al momento della sottoscrizione del presente atto all' Ente Delegante che rinnovi la delega medesima.
2. Nei confronti del comune delegante, per il settore di attività ove siano previste modificazioni nel funzionamento dei servizi, la ASL si impegna a determinare il progressivo adeguamento delle medesime alle disposizioni programmatiche descritte negli allegati tecnici del presente atto.
3. Per l'adeguamento dei servizi alle previsioni contenute negli allegati tecnici è previsto un termine di 90 giorni, a far data dalla sottoscrizione.
4. Tale termine di adeguamento è concordato allo scopo di consentire alla ASL di organizzare le attività previste dalla presente convenzione secondo le modalità convenute.

#### Art. 7 - Revoca della delega e recesso

1. L'Ente Delegante ha la facoltà di revocare la delega in ogni momento, dandone preavviso di almeno 6 mesi, e assumendo comunque a proprio carico tutte le spese preventivate all'inizio del periodo di gestione e relative all'esercizio annuale in corso. Tra esse principalmente si annotano le spese relative al personale dedicato alle attività per cui era stata conferita la delega. Resta inteso che la ASL continuerà ad erogare il servizio sino alla fine dell'esercizio annuale di riferimento.
2. Per gravi inadempienze quali l'inosservanza delle norme stabilite nella presente convenzione o nel regolamento del funzionamento del servizio ad essa allegati l'Ente Delegante può rescindere con effetto immediato la convenzione senza nessun addebito a suo carico. La definizione di

"grave inadempienza" verrà stabilita da una commissione paritetica composta fino a un massimo di quattro operatori tecnici dipendenti (nominati dall'Ente Delegante e dalla ASL) più un tecnico esterno concordato tra le parti.

3. La ASL ha facoltà - sentiti i Comuni sottoscrittori - di recedere dalla convenzione, dandone preavviso di almeno sei mesi all'Ente Delegante, rimettendo la gestione a ciascun Comune nel caso in cui (ad esempio per effetto del recesso di alcuni dei Comuni) - non risultasse più possibile o conveniente procedere nella gestione delle funzioni delegate. Viene comunque garantita, su richiesta dei Comuni interessati, la gestione del servizio da parte della ASL sino alla fine dell'esercizio annuale in corso alla data della scadenza dei sei mesi di preavviso, se la stessa cade nell'ultimo trimestre dell'anno. La ASL, inoltre, ha facoltà di recedere in caso di mancato o ritardato pagamento delle quote dovute dal delegante, nella misura in cui tale circostanza determini difficoltà ad assicurare l'ordinato svolgimento delle attività.
4. La ASL, infine si riserva di recedere dalla convenzione con le modalità sopra esposte nei confronti del singolo Comune che risulti inadempiente rispetto alle previsioni indicate al successivo art. 11.
5. D'intesa tra le parti il servizio può essere interrotto in una data concordata; in tal caso l'Ente Delegante riconoscerà pagamenti proporzionali alla reale durata di gestione diretta del servizio da parte della ASL.

#### **Art. 8 - Adempimenti dovuti dalla ASL**

1. La ASL - per effetto del conferimento della delega - si impegna ad erogare i servizi e le prestazioni concernenti l'oggetto a tutti i cittadini residenti nel Comune delegante, che abbiano titolo per accedere al servizio. Il titolo all'accesso alle prestazioni è definito negli allegati tecnici del presente atto.
2. La ASL, si impegna ad assicurare che le prestazioni siano svolte secondo le migliori regole professionali ed erogate da personale provvisto dei titoli previsti dalla normativa. La ASL, inoltre, assicura la formazione del personale dedicato alle funzioni, opera per assicurare la continuità di azione (anche con provvedimenti tesi a limitare il turn over del personale addetto) ed esercita vigilanza sulla qualità degli interventi.
3. L'ASL, inoltre, opera con il fine di favorire il coordinamento delle proprie articolazioni operative con i Servizi comunali, per assicurare i migliori risultati degli interventi.
4. L'ASL si impegna, infine, a condurre la gestione secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia, assicurando una precisa rendicontazione dell'attività svolta, sia per quanto attiene gli aspetti tecnici che per quanto riguardante quelli economico-finanziari.

#### **Art. 9 - Adempimenti dovuti dall'Ente Delegante**

1. L'Ente delegante si impegna a fornire la collaborazione necessaria al raggiungimento delle finalità operative in rapporto alle quali è conferita la delega di funzione, assicurando in particolare modo la partecipazione dei propri servizi sociali. Le modalità di tale partecipazione sono disciplinate dagli allegati tecnici.

2. L'ASL si impegna ad assicurare il ruolo di fattiva partecipazione dei tecnici dell'Ente Delegante, assicurando la loro partecipazione nella predisposizione del progetto d'intervento che riguarda il cittadino residente.

#### **Art. 10 - Sistema di finanziamento complessivo del servizio oggetto di delega**

1. Il servizio oggetto della delega, i cui oneri complessivi sono indicati al successivo articolo, è finanziato dall'Ente Delegante che usufruisce dell'intervento.
2. Le quote di finanziamento regionale trasferite alla ASL, così come qualunque altro finanziamento introitato dalla ASL in nome e per conto degli enti deleganti, concorrono alla riduzione dell'onere netto di competenza del Comune.

#### **Art. 11 - Determinazione degli oneri**

1. L'Ente Delegante è tenuto a corrispondere all'ASL gli oneri di competenza derivanti dalla Gestione delle funzioni conferite.
2. Gli oneri di competenza, dovuti per la gestione della funzione delegata sono determinati sulla base del "Preventivo di gestione annuale".
3. Il Preventivo di gestione annuale indica tutti gli oneri di competenza dell'Ente Delegante, distinti in oneri per il personale e oneri di struttura.

#### **Art. 12 - Modalità di riparto degli oneri**

- 1) Il Preventivo di gestione annuale indica l'onere di competenza dell'Ente Delegante necessario per lo svolgimento della funzione delegata, determinato con le modalità precisate al precedente articolo. Esso deve indicare l'onere complessivo articolato in oneri di personale e oneri di struttura. Deve essere indicato qualunque altro finanziamento previsto o introitato dalla ASL che concorra alla sua riduzione.
- 2) L'onere di competenza dell'Ente Delegante comprende:
  - 2.1 oneri di personale relativi al funzionamento dei Nuclei Operativi Tutela Minori ed alla gestione amministrativa.
  - 2.2 costi di struttura, coordinamento e formazione (determinati forfettariamente nella misura del 10% degli oneri lordi relativi al personale).
3. Gli oneri di cui al precedente punto 2.2 comprendono principalmente:
  - oneri di conduzione ("spese condominiali" quali: spese per riscaldamento, manutenzione ordinaria, servizi di pulizia, ecc.)
  - ammortamento cespiti (mobili, attrezzature, automezzi, ecc.)
  - rimborsi per spese vive (rimborsi spese per la mobilità degli operatori "et similia")
  - utenze varie (spese telefoniche, energia elettrica, gas e acqua)
  - materiali vari di consumo
  - oneri per coordinamento.
  - oneri per aggiornamento.

### **Art. 13 - Tempi e modalità di pagamento**

L'ASL provvederà a comunicare all' Ente Delegante l'importo da erogarsi per la copertura degli oneri di cui agli articoli precedenti, emettendo relativa nota di debito.

L'Ente Delegante provvederà, entro 90 giorni al pagamento di quanto dovuto.

### **Art. 14 - Rendicontazioni economico-finanziarie periodiche**

1. Al termine dell'esercizio annuale l'ASL presenta il rendiconto economico-finanziario della gestione. Tale rendiconto riporta gli oneri effettivamente sostenuti nel periodo di riferimento, raggruppati secondo il medesimo schema adottato per la formazione dei Preventivi di gestione annuali.
2. Nel caso in cui dal raffronto tra il preventivo ed il rendiconto di gestione emergessero differenze, si provvederà ai necessari congruagli.
3. Eventuali costi gestionali (personale + struttura) aggiuntivi rispetto al preventivo dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente Delegante.

### **Art. 15 - Rendicontazione tecnica annuale**

Al termine dell'esercizio annuale la ASL presenta una relazione tecnica di gestione. Tale relazione riporterà sinteticamente l'indicazione degli utenti assistiti e dei risultati raggiunti.

### **Art. 16 – Referenti**

L'Ente Delegante, quale suo referente tecnico per l'attuazione della presente convenzione, designa la Sig.ra Cafiero Fabiana nella sua qualità di Assistente Sociale e la ASL, quale referente per l'attuazione della presente convenzione designa la dott.ssa Adriana Testa nella qualità di Coordinatore Socio-Sanitario del Distretto.

### **Art. 17 - Verifiche tecniche sull'andamento della gestione**

1. Allo scopo di favorire il processo di verifica tecnica sull'andamento della gestione, la ASL e gli enti deleganti convocano appositi incontri.
2. Tali incontri, che avvengono in presenza del responsabile Servizio Famiglia Infanzia Età Evolutiva, o suo delegato, sono convocati attraverso il Comune capofila del Distretto, su richiesta di almeno 1/3 degli enti deleganti, ovvero secondo un calendario di lavori liberamente e preventivamente stabilito dalle parti.
3. Gli incontri di verifica hanno carattere formale e sono orientati al controllo tecnico della qualità delle prestazioni rese e - più in generale - sull'andamento complessivo delle attività. Eventuali rilievi, osservazioni, proposte, mozioni o petizioni che emergessero in occasione di tali incontri vengono trasmessi al Direttore Sociale e a tutti i Comuni deleganti del Distretto.

### **Art. 18 - Rinvio ad atti regolamentari successivi**

Allo scopo di meglio precisare gli aspetti di organizzazione dei servizi delegati, l'ASL potrà provvedere alla redazione di regolamenti interni di funzionamento delle attività, nel rispetto delle linee guida e degli indirizzi contenuti negli allegati tecnici.

Tali regolamenti vengono comunicati all'Ente Delegante a cura dell'ASL.

### **Art.19 - Modifica della convenzione**

La presente convenzione può essere oggetto di modifica in corso di validità. Trattandosi di atto multilaterale, le modifiche devono essere accolte dalle parti. In assenza di accordo, la convenzione rimane in vigore sino al suo termine naturale, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei sottoscrittori.

### **Art. 20 – Registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 642/72 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 21 - Allegati alla convenzione**

Alla presente convenzione sono uniti i seguenti allegati tecnici che costituiscono parte integrale e sostanziale della medesima:

A - Regolamento per la gestione delle attività (con allegato A.1 recante: "Procedura per l'affido di minori a comunità" e A.2 "Procedure per l'affido familiare")

B - Preventivo annuale di gestione 1° semestre 2006 con elenco dei Comuni deleganti

Il Regolamento per la gestione delle attività è stato preventivamente concordato tra l'ASL e l'Ente Delegante, parimenti il preventivo di gestione è preventivamente concordato tra l'ASL e l'Ente Delegante.

Li, \_\_\_\_\_

Il Sig. Bruno Marchina  
nella sua qualità di Sindaco del Comune di Gussago

A.S.L. di Brescia  
per delega del Direttore Generale  
(Dott.ssa Fausta Podavitte)

